

**REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI**

Approvato con delibera del 10/10/2023

Modificato con delibera del 09/04/2024

In vigore dal 01/05/2024

CAPO I - COMPETENZA

Art. 1 - Competenza Generale

Il rilascio di pareri sulle controversie professionali e liquidazione degli onorari e delle spese agli architetti iscritti all'Albo è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine a norma del punto 3 dell'art. 5 della legge 24.06.1923 n. 1395.

Art. 2 - Competenza Territoriale

La competenza è limitata ai pareri sulle parcelle degli iscritti all'Albo della circoscrizione territoriale su cui ha giurisdizione l'Ordine anche se relativa a prestazioni professionali svolte fuori circoscrizione.

Se la parcella riguarda prestazioni di architetti riuniti in gruppo ed appartenenti ad Ordini diversi il parere dovrà essere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'architetto capo gruppo, preavvertiti gli Ordini di appartenenza di ciascun componente.

Nel caso di mancanza di capo gruppo l'Ordine a cui viene richiesto il parere dovrà preventivamente avvertire gli Ordini cui appartengono gli altri professionisti ed il diritto dovuto all'Ordine per il rilascio sarà pari alla maggiorazione dello 0.5% dell'importo totale della parcella esclusa l'IVA in base al parere richiesto

Se gli architetti sono riuniti in collegio ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

Art. 3 - Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 valgono anche nel caso che la prestazione sia stata svolta dall'architetto in collaborazione con professionisti appartenenti ad altre categorie.

Art. 4 - Commissione consultiva

Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita commissione da esso stesso nominata.

Art. 5 - Nomina della commissione

I commissari sono nominati e destituiti dal Consiglio dell'Ordine fra gli architetti iscritti ininterrottamente all'Albo da almeno cinque anni.

Nella composizione della commissione si avrà cura che sia rappresentata la più larga parte dei settori in cui si esplica l'attività professionale.

Art. 6 - Composizione della commissione consultiva

La commissione è composta da un numero dispari di commissari fissato dal Consiglio all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti e comunque non inferiore a tre.

Almeno un commissario potrà essere componente del Consiglio dell'Ordine anche allo scopo di mantenere il collegamento tra Consiglio e la commissione, della quale potrà essere presidente o segretario.

I componenti della Commissione eleggono fra di loro il presidente ed il segretario.

Il presidente attraverso il segretario organizza e coordina il lavoro provvedendo alla convocazione dei commissari ed a quella delle parti quando previsto dal presente regolamento.

Art. 7 - Decadenza della Commissione e dei componenti

La commissione resta in funzione per la durata di carica del relativo Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti possono essere confermati.

La commissione uscente per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine rimane in carica con tutti i suoi componenti sino all'insediamento della commissione nominata dal nuovo Consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della commissione.

Il componente che si assenti senza giustificato motivo per due sedute consecutive o che, pur giustificandosi, si assenti per 8 sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del presidente della commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

Art. 8 - Segreto di ufficio e professionale

I commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto di ufficio e di quello professionale. Ogni violazione costituisce mancanza deontologica.

Art. 9 - Incompatibilità

Il commissario che richiede il parere su una sua parcella si dovrà astenere dalla seduta e ciò deve risultare dal verbale della stessa.

Art. 10 - Validità delle sedute

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei commissari con un minimo di due.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di assenza del presidente le sue funzioni saranno assunte dal commissario più anziano con riferimento all'iscrizione all'Albo.

CAPO II - RICHIESTE E PARERI

Art. 11 - Compiti della commissione

La commissione svolge i seguenti compiti:

- a) delibera i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori ad essa preposta;
- b) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- c) può stabilire contatti con le parti interessate su autorizzazione del professionista allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;
- d) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emersi durante l'istruttoria delle pratiche anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale;
- e) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai suddetti compiti.

Art. 12 - Tenuta dei verbali

Le delibere della commissione risulteranno dai verbali delle suddette sedute redatti dal Segretario e firmati dal presidente della commissione

Art. 13 - Richiesta di parere

Quando il parere su una parcella è richiesto dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio da parte della commissione sentire il professionista interessato richiedendo anche la dichiarazione sulla eventuale incompatibilità all'espletamento dell'incarico.

Art. 14 - Richiesta di parere

Il professionista che richiede il parere deve presentare domanda in bollo secondo i facsimili (*vedi Allegati*) con i seguenti documenti:

- 1) parcella in triplice copia, due su carta intestata ed una in bollo;
- 2) contratto e tutti i documenti relativi all'incarico da parte di privati ovvero copia della delibera se l'incarico è stato assegnato da una Amministrazione od Ente Pubblico;
- 3) breve ma esauriente relazione in duplice copia dell'incarico con tutte quelle circostanze che lo hanno caratterizzato;
- 4) tutti gli elaborati di progetto in copia e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente firmati dal professionista;
- 5) elenco in duplice copia degli elaborati e documenti presentati di cui al punto 4);
- 6) il modulo di presentazione differenziato a seconda delle prestazioni opportunamente compilato.

Art. 15 - Documenti da esibire da parte del committente

Il committente che chiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda in carta da bollo da redigersi su modello fornito dalla Segreteria stessa, i seguenti documenti in doppia copia:

- a) lettera di incarico;
- b) corrispondenza tra committente e professionista;
- c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a far identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;
- d) eventuale parcella presentata dal professionista al committente;
- e) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto.

CAPO III - PROCEDURA

Art. 16 - Convocazione delle parti

Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato d'ufficio.

Art. 17 - Domande di parere

Le domande di parere corredate da tutti gli allegati prescritti (art.li 14 e 15) dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine.

Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.

Il professionista che non risulti in regola con i versamenti annuali all'Ordine sarà segnalato al Consiglio per le sanzioni previste dalla legge e dal codice deontologico.

Art. 18 - Accettazione della domanda

La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti che saranno, ove necessario, timbrati e firmati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine all'atto della restituzione.

Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria, il quale potrà coadiuvare il presidente della commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc.) e che non potrà mai assistere alle sedute della commissione.

Art. 19 - Istruzione della pratica

La commissione, ricevute e rubricate le pratiche, ne inizia l'esame entro un massimo di 30 giorni secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il presidente della commissione designa un relatore il quale instruirà la pratica relazionando nella seduta che sarà fissata dal presidente della commissione.

Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti questi verranno richiesti per iscritto.

Art. 20 - Parere della commissione

La commissione, udito il relatore, esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al di sotto dei minimi prescritti per gli incarichi riferiti a tariffe professionali vigenti nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico.

Art. 21 - Dispositivo di parere

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della commissione consultiva, delibera in proposito entro 45 giorni dalla sua presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini.

A richiesta dell'interessato il Consiglio rilascia il dispositivo di parere.

Il parere dovrà essere ritirato entro 15 giorni dalla comunicazione al richiedente.

Art. 22 - Onorari minimi

Il Consiglio dell'Ordine non potrà convalidare gli onorari al di sotto di quelli previsti dalle tariffe vigenti al momento dell'incarico professionale o della sua conclusione.

Art. 23 - Documentazione per l'archivio

La parcella convalidata ed almeno una copia di essa sarà restituita all'interessato unitamente alla documentazione presentata.

L'Ordine tratterrà per l'archivio:

- a) la domanda di parere;
- b) copia della parcella;
- c) copia della relazione;
- d) copia dell'elenco della documentazione presentata;
- e) il modulo di richiesta e tutta la documentazione che riterrà opportuna.

Art. 24 - Diritti per il rilascio dei pareri

I diritti sono fissati come da tabella di seguito riportata

SCAGLIONI €	PARERE DI CONGRUITÀ	PARERE TECNICO	PARERE SU QUESITO
	DIRITTI OAR	DIRITTI OAR	DIRITTI OAR
0 - 39.999	MIN 80€ - 1%	MIN 80€ - 0,5%	100€ - 300€
40.000 - 89.999	1%	0,5%	100€ - 300€
90.000 - 139.999	1%	0,5%	100€ - 300€
140.000 - 299.999	1%	0,5%	300€ - 500€
300.000 - 499.999	5.000 €	2.500 €	300€ - 500€
500.000 - 999.999	6.000 €	3.000 €	300€ - 500€
>1.000.000	6.000 €	3.000 €	300€ - 500€

Essi saranno versati al ritiro del parere con la possibilità su richiesta di rateizzazione degli stessi senza interessi con rate non inferiori ad Euro 300,00 ed eventuale conguaglio finale. In caso di morosità e in caso di inadempienza del pagamento di una precedente parcella non è concessa la rateizzazione degli importi. Il mancato saldo totale della rateizzazione costituisce illecito deontologico.

Per i pareri su quesito di cui all'art. 28 è previsto un diritto fisso di Euro 100,00 nel caso di sola risposta a specifico quesito ed Euro 300,00 qualora la stessa debba essere espressa su specifica documentazione allegata alla richiesta per parcelle di importo da 0 a 139.999 euro e di euro 300,00 nel

caso di sola risposta a specifico quesito ed Euro 500,00 qualora la stessa debba essere espressa su specifica documentazione allegata alla richiesta per parcelle di importo superiore a 140.000,00

Nel caso di mancanza di capo gruppo l'Ordine a cui viene richiesto il parere dovrà preventivamente avvertire gli Ordini cui appartengono gli altri professionisti ed il diritto dovuto all'Ordine per il rilascio sarà pari alla maggiorazione dello 0.5% dell'importo totale della parcella esclusa l'IVA in base al parere richiesto

CAPO IV - DISPOSITIVI DI PARERE

Art. 25 - Pareri

Il Consiglio dell'Ordine emette i seguenti dispositivi di parere:

- 1) il parere di congruità;
- 2) il parere tecnico su parcella;
- 3) il parere su quesito.

Art. 26 - Parere di congruità

In considerazione dell'attuale quadro normativo in materia tariffaria che prevede l'abolizione di minimi dal 24.01.2012, data di emanazione del D.L. n 1 del 24.01.2012, convertito in legge n.27 del 24.03.2012, che ha abrogato le tariffe professionali, il parere di congruità può essere emesso nei seguenti casi solo a supporto, con la sola esclusione delle attività di cui ai successivi punti a.1) ed a.2) per i quali il parere viene sempre espresso, di procedura documentata da parte del richiedente per l'ingiunzione di pagamento o a fronte della richiesta del giudice di acquisizione del parere dell'associazione professionale :

- a) in caso di prestazioni professionali rese a committenza privata
 - a.1) per le attività che hanno avuto inizio prima del 24.01.2012 e completamente concluse entro il 23.08.2012, data di entrata in vigore del D.M. Giustizia 140/2012, facendo riferimento alle condizioni contrattuali tra le parti in caso di accordo ed eventualmente applicando le tariffe allora vigenti di cui alla Legge 143/1949 in caso di assenza di accordo o per le prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite;
 - a.2) per le attività che hanno avuto inizio prima del 24.01.2012 e non concluse entro il 23.08.2012, per le quali quindi non è stata emessa richiesta di liquidazione degli onorari prima di tale data, facendo riferimento alle condizioni contrattuali tra le parti in caso di accordo ed eventualmente applicando le tariffe di cui al D.M. Giustizia 140/2012 in caso di assenza di accordo o per le prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite;
 - a.3) per incarichi professionali acquisiti dopo il 24.01.2012, quindi solo ed esclusivamente in presenza di accordo sottoscritto tra le parti, facendo riferimento alle condizioni contrattuali ed eventualmente applicando le tariffe di cui al D.M. Giustizia 140/2012 in caso di prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite;
- b) in caso di prestazioni professionali rese a committenza pubblica, quindi in presenza obbligatoria di una convenzione
 - b.1) per le attività che hanno avuto inizio prima del 24.01.2012 e completamente concluse entro il 20.12.2013, data di entrata in vigore del D.M. Giustizia 143/2013, facendo riferimento alle condizioni contrattuali ed eventualmente applicando le tariffe di cui al D.M. Giustizia 04.04.2001 in caso di prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite;
 - b.2) per le attività che hanno avuto inizio prima del 24.01.2012 e non concluse entro il 20.12.2013, facendo riferimento alle condizioni contrattuali ed eventualmente applicando le tariffe di cui al D.M. Giustizia 143/2013 in caso di prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite;
 - b.3) per le attività che hanno avuto inizio e si sono concluse nel periodo tra il 20.12.2013 ed il 27.07.2016, data di entrata in vigore del D.M. Giustizia 17.06.2016, facendo riferimento alle

condizioni contrattuali ed eventualmente applicando le tariffe di cui al D.M. Giustizia 143/2013 in caso di prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite;

b.4) per le attività che hanno avuto inizio a far data dal 27.07.2016 facendo riferimento alle condizioni contrattuali ed eventualmente applicando le tariffe di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016 in caso di prestazioni eseguite e non preventivamente pattuite.

Per tutti i casi citati, qualora le prestazioni professionali si siano protratte negli anni oltre le date di ultimazione indicate, la valutazione dei corrispettivi sarà effettuata per le sole attività eseguite e non preventivamente pattuite sulla base delle norme tariffarie vigenti al momento in cui le prestazioni professionali sono state completate. (cfr. ad esempio, Cass. n. 5426/2005 e Cass. 8160/2001)

Art. 27 - Parere tecnico su parcella

Il parere tecnico su parcella può essere emesso solo per incarichi successivi alla data del 24.01.2012 ed in presenza di accordo **scritto** tra le parti qualora le stesse abbiano necessità di valutare attività non concordate od eseguite in difformità, perché interrotte, non concluse od aumentate, rispetto a quanto pattuito.

Il parere potrà attribuire valore parziale alle prestazioni individuandone il peso con riferimento diretto alle clausole contrattuali in essere oppure applicando criteri e metri di valutazione tecnica consolidati nell'uso e nella consuetudine al fine di identificarne l'entità nell'ambito dell'incarico.

Il parere tecnico su parcella non ha valore ai fini legali per il recupero del credito professionale tramite ingiunzione di pagamento.

Art. 28 - Parere su quesito

Il parere su quesito riguarda le richieste di chiarimento sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme tariffarie.

Il parere potrà essere espresso come risposta a semplice quesito o come valutazione di situazioni più complesse che necessitino la consultazione di specifica documentazione.

Art. 29 - Modulistica di richiesta pareri

Per l'inoltro della richiesta dei pareri è predisposta dall'Ordine una specifica modulistica.

N.B.

Qualora ritenuto possibile sarebbe necessario differenziare le modalità e la documentazione da allegare per la richiesta del parere tecnico su parcella ed il parere su quesito